

R. G. 577/2011

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La corte di appello di Venezia
Sezione Prima Civile

riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di

dott. Daniela Bruni - presidente -
dott. Paola Di Francesco - consigliere -
dott. Guido Santoro - consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

P.L.P. S.R.L. (c.f./p.i.: 0241427286)

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in PIAZZA IV NOVEMBRE 8 30020 MARCON presso lo studio dell'avv. CEOLIN IRENE che lo rappresenta e difende in causa, unitamente e disgiuntamente con avv. PREVIATO ALESSANDRO (PRVLSN54P18D442X) GALLERIA PRINCIPE UMBERTO 38/A 35042 ESTE;

- Parte appellante -

contro

PROM.IND.E. S.A.S. DI BRUNELLO VITTORIO E C. (c.f./p.i.: 00367310281)

in persona del socio accomandatario, e lttivamente domiciliato in VIA ZANELLATO 21 35043 MONSELICE presso lo studio dell'avv. CAPUZZI DANIELA che lo rappresenta e difende in causa;

- Parte appellata -

Avente a oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) – appello avverso la sentenza n. 34/2010 pronunciata dal tribunale di Padova in data 21-1-2010 e depositata in cancelleria in data 27-1-2010.

Causa riservata in decisione all'udienza del 21 gennaio 2016 sulle seguenti conclusioni delle parti: "come da fogli allegati".

"PLP conclude come segue:

Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza e deduzione respinta, in integrale riforma della sentenza n. 34/2010 del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, pronunciata nel procedimento n. 40092/2008 RG e pubblicata in data 27 gennaio 2010, non notificata, così giudicare:

nel merito:

- revocare e comunque dichiarare nullo, privo di alcuna efficacia ed effetto il decreto ingiuntivo n. 5/2008 emesso in data 9 gennaio 2008 dal Tribunale di Padova, sez. distaccata di Este, previa declaratoria di inefficacia del lodo emesso in data 24 dicembre 2007 posto a base del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti;

- condannare PROM.IND.E. sas di Brunello Vittorio & C. a restituire a P.L.P. srl l'importo versato in forza e per l'effetto della esecutività del decreto opposto, ossia la somma di € 142.253,88, con interessi e rivalutazione monetaria dal 1 agosto 2008 al saldo .



Respingersi in ogni caso le domande svolte da PROMINDE sas in quanto inammissibili in ragione del divieto di cui all'art. 345 cpc e comunque infondate.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi di entrambi i gradi del giudizio.

PROM.IND.E s.a.s.

Dato atto che l'appellata non accetta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove avversarie, RIGETTARSI ogni avversa domanda, istanza ed eccezione in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, CONFERMARSI integralmente la sentenza n. 34/10 r.sent. del tribunale di Padova – sezione distaccata di Este – emessa in data 21-1-2010 e depositata il 27-1-2010 e comunque condannarsi l'attrice al pagamento della somma di € 90.750,70 oltre iva, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi della decisione

In fatto.-

La controversia trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da PROM.IND.E s.a.s. sulla scorta del lodo arbitrale 24-12-2007 nei confronti di PLP e recante l'ingiunzione al pagamento della somma di cui al predetto lodo (€ 108.900,84).

Con la sentenza qui impugnata l'adito tribunale di Padova ha respinto l'opposizione formulata da PLP avverso il decreto ingiuntivo, ritenendo priva di fondamento la tesi dell'opponente che deduceva la nullità e o l'inefficacia del lodo per essere stato lo stesso reso dagli arbitri oltre il termine di scadenza fissato per la conclusione del procedimento nel compromesso.

Il tribunale di Padova ha infatti ritenuto che al termine di novanta giorni stabilito nel compromesso per il deposito del lodo non potesse riconoscersi, in assenza di una esplicita previsione, natura perentoria e ha, in ogni caso, considerato che il termine era stato superato anche per la condotta della stessa PLP (che aveva formulato una contro proposta alla proposta di definizione transattiva della controversia avanzata da PROM.IND.E), opinando altresì che si trattava di un termine comunque non congruo per il compimento delle attività necessarie all'emissione del lodo.

Con l'atto di appello PLP ha formulato un unico motivo, con il quale deduce l'erroneità della valutazione del primo giudice in ordine alla natura del termine negozialmente stabilito dalle parti per la conclusione del procedimento arbitrale (sia che si qualifichi l'arbitrato come irrituale sia che lo si qualifichi come rituale) e ha chiesto l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si è costituita in causa PROM.IND.E s.a.s. resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.

All'udienza del 21-1-2016, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe ritrascritte, la causa, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è stata riservata per la decisione.

In diritto.-

1. L'atto di “*compromesso per arbitrato irrituale ex art. 808 ter c.p.c.*” (doc. 7 appellata), premesse le vicende attinenti al contratto di appalto *inter partes* e al ricorso all'autorità giudiziaria in via ingiuntiva da parte di PROMINDE e alla conseguente opposizione proposta da PLP, dà atto che “*le*



parti intendono compromettere in arbitri la controversia così come fra esse insorta, rinunciando conseguentemente” al decreto ingiuntivo e all’opposizione radicata.

Con tale atto le parti convennero *“di far decidere la suddetta controversia ad un Collegio Arbitrale composto dall’ing. Cataldo Rosato ... in qualità di presidente e dai sigg.ri Geom. Moretto Alberto e prof. Cicuto Stefano, quali arbitri di parte”* affidando loro il quesito relativo all’accertamento del credito di PROMINDE verso PLP e all’inadempimento allegato da PLP, con determinazione dell’eventuale minor valore delle opere eseguite

Le parti stabilirono inoltre: al punto 1) *“che il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il lodo nel termine di giorni 90 dalla data di accettazione dell’incarico”*,

al punto 2) che *“potrà assumere tutti i mezzi di prova che riterrà necessari ... assolvendo direttamente alle funzioni di CTU”*;

al punto 3) che *“potrà regolare lo svolgimento del processo nel modo che riterrà più opportuno, osservando però le seguenti norme:*

- *esso assegnerà alle parti un termine unico, non superiore a 8 gg., entro il quale depositare presso la sede dell’arbitrato la documentazione che ritengano di allegare ...;*
- *entro il medesimo termine esso potrà inoltre, ritenendolo opportuno, disporre che le parti depositino proprie memorie esplicative; comunque dovrà attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, comunicando la data del sopralluogo con preavviso di almeno gg. 3 e consentendo alle parti di stare in arbitrato a mezzo di difensori e di farsi assistere nel corso delle operazioni peritali da eventuali consulenti tecnici;*
- *per tutto quanto qui non previsto si applicheranno le norme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c.”*;

al punto 4) che il collegio *“dovrà decidere secondo le norme di diritto”*.

In sede di costituzione del collegio arbitrale in data 1-6-2007 gli arbitri invitarono le parti a depositare entro il termine perentorio dell’8 giugno 2007 le memorie e la documentazione e ulteriore memoria di replica entro il 13 giugno 2007 precisando che *“nel termine fissato di 90 giorni per la pronuncia del lodo arbitrale, a partire dalla data di accettazione dell’incarico e quindi con la sottoscrizione del verbale di costituzione, non dovevano computarsi i 30 giorni di ferie estive e quindi il termine per il deposito del lodo era il 30 settembre 2007”*.

All’esito di sopralluoghi e di concessione di ulteriore termine per deposito di memorie, il collegio arbitrale dava corso a un tentativo di conciliazione, che non conduceva alla definizione della controversia, non essendo stato raggiunto l’accordo fra le parti sulle diverse proposte di conciliazione via via succedutesi.

Questi essendo i dati di fatto pacifici in causa, siccome risultanti dalla documentazione dimessa in atti e da nessuna delle parti contestata, ma anzi dalle stesse espressamente richiamata, è opportuno ricordare l’insegnamento della s.corte nella soggetta materia alla luce del quale valutare le risultanze di causa.

E’ principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 58/2001), quello *“secondo il quale nell’arbitrato libero il contenuto dell’obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Conseguentemente, applicandosi all’arbitrato irrituale la disciplina del mandato, la durata del vincolo resta segnata dall’art. 1722, n. 1, c.c., onde il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano*



inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo (si veda Cass., n. 8243 del 1995; n. 10462 del 1994; n. 574 del 1985; n. 5773 del 1984; n. 4794 del 1984; n. 4785 del 1984).

Nella richiamata giurisprudenza si è precisato che nell'arbitrato irrituale il termine stabilito per la pronuncia del lodo non è solo fattore di regolarità del procedimento, ma si configura come strutturalmente "conformativo" del potere derivato agli arbitri dalla volontà delle parti di risolvere la controversia in via negoziale e limite dell'esistenza di detto potere, così che alla sua osservanza è subordinata non già o non tanto la regolarità della determinazione assunta, ma la stessa sua riferibilità alla volontà dei compromittenti".

Alla stregua di tale insegnamento, che questa corte condivide e fa proprio, occorre muovere dal principio secondo il quale il termine fissato dalle parti per il deposito del lodo – salva la dimostrazione che le parti abbiano *"inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo"* – ha natura perentoria.

Anche la normativa in tema di arbitrato quale novellata conferma la raggiunta conclusione: l'art. 808 ter c.p.c. prevede la nullità del lodo *"se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo"*. Una volta, infatti, che si ritenga la perentorietà del termine per il deposito del lodo è giocoforza concludere per la nullità del lodo che quella *"regola"* imposta *"dalle parti come condizione di validità del lodo"* non ha rispettato.

Ne viene che non può accedersi alla prospettazione adottata nella sentenza qui impugnata, la quale è partita dal presupposto che *"nel silenzio della convenzione il termine di 90 giorni aveva un carattere meramente ordinatorio"*, così come è privo di rilievo l'argomento in proposito speso dalla parte appellata – peraltro soltanto in sede di comparsa conclusionale – ossia che *"nello stabilire il termine per l'adozione del lodo le parti non hanno ritenuto di apporre alcuna specificazione in ordine né all'essenzialità del termine né tantomeno alla sua perentorietà"*.

Occorre piuttosto verificare se sussistano elementi tali da denotare la ricorrenza di quell'intento *"univoco"* di conferire al termine *"un valore meramente orientativo"*, dovendosi proprio in ragione della genesi negoziale del potere di arbitrato (irrituale), ammettersi l'eventualità *"che i compromittenti, nell'esercizio della loro autonomia, così come possono prorogare il termine, ove già scaduto, allo stesso modo possano, ab initio, escluderne la natura essenziale, dando ad esso valore invece solo orientativo, quale mera raccomandazione di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite"*.

In proposito mette conto rilevare che la parte qui appellata nel corso del giudizio di primo grado si è limitata a sostenere che, in assenza di particolari riscontri, il termine fissato per il compimento dell'arbitrato irrituale non poteva di per sé solo essere considerato perentorio.

Soltanto in questo grado di appello PROMINDE, evidentemente resasi conto della insostenibilità di una siffatta tesi, ha allegato che, in base ad alcuni elementi, dovrebbe sostenersi la ricorrenza di una volontà delle parti diretta a connotare in termini meramente ordinatori il termine fissato agli arbitri.

Tale prospettazione non trova peraltro alcun convincente riscontro nelle risultanze del processo e, anzi, incontra una diretta e puntuale smentita negli argomenti in proposito addotti dalla parte appellante.

Ed invero proprio la ristrettezza del termine di compimento del lodo è stata una delle ragioni che, come riconosciuto dalla stessa PROMINDE nella scrittura difensiva conclusionale dimessa nel primo grado del giudizio, aveva indotto a rinunciare alla pur già intrapresa via giudiziaria e alla



stipulazione del compromesso (*“le parti erano favorevoli a pervenire a una soluzione rapida della controversia tramite la pronuncia del lodo”*: comparsa conclusionale, pag. 10).

In linea con la concentrazione che le parti intesero assegnare alla trattazione del procedimento arbitrale e in diretta e coerente conseguenza con la fissazione del termine di 90 giorni si pone la previsione del termine di 8 giorni per il deposito delle memorie e della documentazione da parte dei contendenti.

E, a ben vedere, pure milita a favore della volontà delle parti di annettere una particolare celerità al procedimento arbitrale e di ritenere dunque che il rispetto del termine non fosse meramente “raccomandato”, la precisazione che gli arbitri intesero fare circa il mancato computo del periodo feriale di 30 giorni: con ciò ribadendosi che il termine di 90 giorni andava rispettato e che al fine proprio del puntuale rispetto di questo termine non poteva tenersi conto del periodo che, per la concomitanza delle ferie estive, non avrebbe consentito di dar corso agli incumbenti necessari alla istruzione e decisione della causa. D'altronde nel suo provvedimento il Collegio arbitrale ebbe cura di ribadire che il termine stabilito, computato senza il periodo feriale, sarebbe stato rispettato: gli arbitri precisarono infatti che *“...quindi il termine ultimo per il deposito del lodo sia il 30.9.2007”* (cfr. verbale di costituzione del Collegio Arbitrale, doc. 2 appellante). Esce anche per tal via ribadito che il termine fissato dalle parti, e sia pure senza tener conto del periodo feriale, era da considerarsi “ultimativo” e dunque non differibile (come emerge dall'utilizzo del termine “ultimo”).

La stessa richiesta di proroga da parte degli arbitri, i quali con l'ordinanza 15-10-2007 invitava le parti a prorogare di 90 giorni il termine per il deposito del lodo vale, da un lato, a ribadire la necessità di quella proroga del termine e, dall'altro, la piena consapevolezza in capo agli arbitri che, in assenza della proroga, la pronuncia del lodo non poteva essere legittima.

E va pure sottolineato che non è dato ravvisare nella condotta delle parti una quand'anche implicita volontà di autorizzare una proroga, volta che PLP ha provveduto a notificare al Collegio arbitrale avviso ex art. 821 c.p.c. per far valere la decadenza degli arbitri per mancato rispetto del termine per il deposito del lodo e le difese pur svolte da PLP nel corso dell'arbitrato vennero dichiaratamente formulate in via subordinata per tuziorismo difensivo nell'ipotesi di mancata (tanto che nelle memorie dimesse è presente la conferma della preliminare riserva di decadenza di cui all'avviso ex art. 821 c.p.c.: cfr. memoria autorizzata di replica PLP del 23-10-2007).

Con ulteriore argomentazione PROMINDE ha ricordato che *“nel nominare i propri giudici ed il Presidente del Collegio, le parti hanno privilegiato dei soggetti non dotati di una preparazione giuridica specifica ma, anzi, caratterizzati da esperienza solo d'ordine tecnico (un ingegnere, un geometra ed un perito)”*, sostenendo che si tratterebbe di un segno *“della volontà di privilegiare una trattazione sostanziale ad argomentazioni d'ordine procedurale”*. L'argomento non apporta alcun effettivo sostegno alla tesi della appellata, non essendovi alcuna possibilità di ravvedere una contraddizione fra la volontà delle parti di concludere rapidamente l'arbitrato e la nomina di soggetti esperti nella materia devoluta in arbitri.

Neppure decisivo rilievo può riconoscersi alla argomentazione della parte appellata che poggia sulla circostanza che sarebbe stato il comportamento dilatorio assunto da PLP nell'ambito delle avviate trattative di bonario componimento a determinare il superamento del termine fissato per il deposito del lodo (30-9-2007).

E' ben vero che nella giurisprudenza della s.corte è rinvenibile l'insegnamento secondo il quale, avviato un procedimento arbitrale il quale sia pervenuto a una decisione di “non luogo a provvedere” rilevando la decorrenza del termine fissate per il deposito del lodo a causa della totale



inerzia delle parti, non può ritenersi per ciò solo la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, così opinando, alla parte che vuole sottrarsi alla operatività della clausola compromissoria sarebbe sufficiente promuovere il giudizio arbitrale per rimanere poi del tutto inerte in ordine alla determinazione della domanda e alla formulazione delle prove (per precludere al collegio arbitrale la possibilità di decidere), realizzando così il proprio intento di devolvere la controversia al giudice ordinario (si tratta di Cass. 890/2001; Cass. 10599/2013, citata dalla parte appellata, non è pertinente, in quanto relativa a un caso di mancata instaurazione dell'arbitrato nel termine fissato nel compromesso e non già di procedimento arbitrale avviato ma non concluso nel termine negozialmente fissato).

Peraltro il caso esaminato dalla s.corte è radicalmente differente da quello del presente giudizio, nel quale gli arbitri, pur constatando lo spirare del termine per il deposito del lodo, hanno inteso poterlo nondimeno pronunciare.

E va pur rimarcato che, nel caso che ci occupa, nulla ha precluso agli arbitri di avvalersi dei loro poteri di direzione dello svolgimento dell'iter procedimentale per porre le parti nella situazione di esplicitare le loro posizioni e gli eventuali loro intendimenti transattivi entro termini compatibili con il rispetto del termine per il deposito del lodo, onde neppure sotto tale profilo la tesi prospettata dalla parte qui appellata.

Va al riguardo ricordato che il deposito del lodo è avvenuto in data 24 dicembre 2007, mentre il termine fissato dalle parti, computato come stabilito dagli arbitri e accettato dai contendenti, veniva a spirare in data 30 settembre 2007, come pure puntualizzato nel provvedimento reso in sede di costituzione del collegio arbitrale e più sopra già rievocato, il che – in assenza di una proroga da parte dei contendenti, pacificamente non concessa – è sufficiente a ritenere il venir meno del potere arbitrale e, con ciò stesso, l'inefficacia del lodo pronunciato a termini ampiamente scaduti.

2. PROMINDE ha dedotto che, anche a prescindere dal lodo, in ogni caso, la documentazione dimessa in primo grado nel procedimento innanzi al tribunale, sarebbe nondimeno sufficiente a dare idonea dimostrazione in causa del credito da essa preteso.

Sul punto PLP ha replicato, già in primo grado, che *“il credito azionato è solo ed esclusivamente quello nascente dal lodo ... e in tale univoca e unica prospettiva risultano formulate le conclusioni”* assunte da PROMINDE in comparsa di costituzione e risposta e in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.

La corte osserva in proposito che, contrariamente a quanto assunto dalla qui appellante, nella comparsa di costituzione e risposta risulta chiaramente esposta la tesi della *“irrelevanza della eccezione di nullità del lodo”* sulla scorta del rilievo che *“la domanda di condanna avanzata dall'odierna convenuta in sede monitoria è comunque fondata”* alla luce della documentazione prodotta (contratto d'appalto, computo metrico estimativo, fatture, estratto dei libri contabili).

La conclusione tenorizzata richiede sì l'accertamento del credito *“in virtù del lodo irrituale”* e fa riferimento alla conferma del decreto ingiuntivo, ma anche la richiesta *“comunque condannarsi l'attrice al pagamento di € 90.750,70”*, in chiara ed inequivoca connessione con la deduzione nella comparsa di costituzione basata sulla *“irrelevanza della eccezione di nullità del lodo”*, in quanto *“la pretesa dell'ingiungente è così ugualmente dimostrata, tanto da consentire alla stessa di sostenere comunque la propria domanda di condanna”* (comparsa di risposta, pag. 8).

La tesi agitata dall'appellante, ossia che PROMINDE avrebbe introdotto unicamente la domanda basata sul lodo, si poggia su di una solo parziale lettura (e trascrizione) delle conclusioni assunte da



PROMINDE in prime cure (cfr. comparsa conclusionale PLP, pag. 5, ove la trascrizione si interrompe significativamente proprio prima della richiesta di “*comunque condannarsi l’attrice al pagamento di € 90.750,70*”).

Non corrisponde dunque a quanto emerge dagli atti di causa, che l’appellante è costretto a riportare con eloquenti omissioni, la proposizione da parte di PROMINDE della sola domanda basata sul lodo, dovendosi al contrario constatare la deduzione anche della richiesta fondata sulla documentazione prodotta in sede di comparsa di risposta in primo grado e diretta alla condanna di PLP al pagamento della somma di € 90.750,70.

Né vi può essere dubbio sulla facoltà per l’ingiungente di chiedere in sede di opposizione l’accertamento del suo credito a prescindere dalla documentazione dimessa in sede monitoria, volta che con l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, “*nel quale il creditore può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte in sede monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per la emanazione dell’ingiunzione, ma la fondatezza e le prove relative della pretesa creditoria nel suo complesso con la conseguenza che l’accertamento dell’esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria*” (giurisprudenza costante: v., fra le altre, Cass. 9927/2004; Cass. 6514/2007; 6663/2002)

Del resto, è la stessa parte appellante a riconoscere che “*ovviamente non saremmo qui a discutere sul punto se Prom.Ind.E. avesse in introdotto una domanda “subordinata”, invocando appunto un altro e autonomo titolo dell’accertamento del diritto vantato*”: e, nel caso di specie, come innanzi già rilevato, fermo il diritto di credito avente ad oggetto il pagamento della somma di € 90.750,70 (e, dunque, l’identità del titolo), nel corso del giudizio di opposizione il creditore ha addotto a dimostrazione di tale ragione creditoria, oltre e in alternativa al lodo, la documentazione dimessa ed innanzi ricordata.

Nessun ampliamento del *thema decidendum*, dunque, non solo in questo grado di appello, ma nemmeno in prime cure, ove sin dalla comparsa di risposta, come sopra già evidenziato, PROMINDE dedusse anche la richiesta “*comunque*” di condanna della PLP al pagamento della somma di € 90.750,70.

Ed anche in questa sede d’appello PROMINDE ha espressamente riproposto la richiesta di un “*autonomo accertamento del credito vantato*” (sub n. 2 comparsa di risposta).

Ne viene che nulla osta alla disamina nel merito di tale domanda ritualmente introdotta in primo grado e qui riproposta e, va ribadito, diretta all’accertamento di quel medesimo credito portato dal lodo, sulla base non già della pronuncia arbitrare, ma della documentazione dimessa in atti e dell’atteggiamento al riguardo assunto da PLP.

E, una volta passati alla disamina del merito della richiesta avanzata da PROMINDE, non può non constatarsi che essa si basa sulla documentazione versata in atti e neppure contestata dalla parte qui appellante, la quale nulla ha replicato o solo argomentato in ordine alla realizzazione delle opere eseguite da PROMINDE in esecuzione del contratto inter partes del 25-1-2005 (doc. 2 PROMINDE) e di cui al computo metrico estimativo pure prodotto in atti (doc. 10 PROMINDE).

E’ inevitabile constatare, dunque, che a fronte della richiesta del residuo saldo del corrispettivo d’appalto, in questa sede, nulla abbia eccepito la parte committente, arroccata nella sua linea difensiva tutta incentrata sulla invalidità del lodo, onde non sussistono motivi per non accogliere la domanda di pagamento del minor importo di € 90.750,70 (rispetto a quello esposto nelle fatture



dimesse (nn. 81, 186, 169, 170 e 186 del 2006 € 104.246,90, già oggetto dell'originario ricorso monitorio di PROMINDE).

Va, dunque, riformata la sentenza impugnata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma va contestualmente accertato il credito di PROMINDE in € 90.750,70 oltre i.v.a. e interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e va condannata PLP al pagamento del relativo importo.

Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte appellante.

P.Q.M.

definitivamente provvedendo sull'appello proposto da PLP avverso la sentenza 21-27 gennaio 2010 del tribunale di Padova (n. 34/2010) e in riforma di tale sentenza, così decide:

revoca il decreto ingiuntivo n. 5/2008 emesso dal tribunale di Padova;

dichiara tenuta e condanna P.L.P. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a PROM.IND.E. s.a.s. in persona del socio accomandatario la somma di € € 90.750,70 oltre i.v.a. e interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002;

condanna P.L.P. s.r.l. a rifondere a PROM.IND.E. s.a.s. le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, quanto al primo grado nella misura tassata dal primo giudice nella sentenza impugnata e, quanto al presente grado, in € 6.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti.

Venezia, 19 aprile 2016.-

Il consigliere est.
Guido Santoro

Il presidente
Daniela Bruni

